



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo n. 15 "Elio Vittorini"
Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale
www.icvittorinimessina.edu.it



Via Comunale SS. Annunziata s.n.c. ♦ c.a.p. 98168 Messina (Italia)
tel. +39 090 356387 ♦ C.F. 97062170838 ♦ meic822001@istruzione.it (peo) ♦ meic822001@pec.istruzione.it (pec)
Codice Meccanografico meic822001 ♦ Codice univoco ufficio UFJSAD ♦ Codice univoco IPA istsc_meic822001

I.C. N. 15 "ELIO VITTORINI"-MESSINA
Prot. 0009728 del 08/09/2026
IV (Uscita)

Ai Docenti

Al Personale ATA

Alla DSGA

Alla Bacheca di Argo

Al Sito Web

CIRCOLARE N. 16

OGGETTO: OBBLIGHI DI VIGILANZA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA – A.S. 2026/2027

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni sono un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Tre sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

1. La priorità della vigilanza su ogni altro obbligo

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente debba scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Tale principio è stato confermato dalla giurisprudenza successiva, che ha più volte ribadito la natura contrattuale dell'obbligo di vigilanza in capo all'istituzione scolastica e la sua natura di obbligo di protezione autonomo in capo al singolo docente, derivante dal cosiddetto "contatto sociale" con l'alunno.

2. L'inversione dell'onere della prova

Ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno subisca un danno nel periodo di tempo in cui risulta affidato all'insegnante, viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo. Ciò significa che, nel giudizio di risarcimento, non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione dimostrare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto (c.d. prova liberatoria).



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo n. 15 "Elio Vittorini"
Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale
www.icvittorinimessina.edu.it



Via Comunale SS. Annunziata s.n.c. ♦ c.a.p. 98168 Messina (Italia)
tel. +39 090 356387 ♦ C.F. 97062170838 ♦ meic822001@istruzione.it (peo) ♦ meic822001@pec.istruzione.it (pec)
Codice Meccanografico meic822001 ♦ Codice univoco ufficio UFJSAD ♦ Codice univoco IPA istsc_meic822001

3. La responsabilità patrimoniale personale del docente e' limitata al dolo o alla colpa grave

Si richiama, per completezza, quanto previsto dall'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (disposizione trasfusa nell'art. 574 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico Istruzione): la responsabilità patrimoniale del personale docente per i danni arrecati direttamente all'Amministrazione o a terzi nell'esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle di vigilanza, e limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, mentre nei casi di colpa lieve risponde esclusivamente l'Amministrazione. In caso di condanna dell'Amministrazione al risarcimento, insorge in capo alla stessa l'obbligo di segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti per la verifica dei presupposti per l'eventuale azione di rivalsa nei confronti del dipendente, che tuttavia presuppone la sussistenza di dolo o colpa grave.

Nota giurisprudenziale: si segnala che la Corte di Cassazione, sez. III civ., con l'ordinanza n. 27923 del 20 ottobre 2025, ha ulteriormente precisato che la misura della vigilanza dovuta va valutata anche in relazione all'età e al grado di autonomia e discernimento degli alunni, potendosi configurare come caso fortuito, e quindi come causa di esclusione della responsabilità della scuola, la condotta imprevedibile di uno studente ormai prossimo alla maggiore età. Trattandosi di principio elaborato con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, esso non riduce gli obblighi di vigilanza rafforzata dovuti agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado, per i quali il grado di autonomia e, per definizione, inferiore e la vigilanza deve pertanto rimanere particolarmente attenta e continuativa.

Il quadro normativo e i profili di responsabilità, alla luce del Regolamento d'Istituto

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate, adottate anche in attuazione del dovere del Dirigente Scolastico di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Esse riguardano anche alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

DOCENTI

- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi, ai sensi dell'art. 44, comma 7, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 (in sostituzione del previgente art. 29, comma 5, CCNL 29/11/2007), disposizione confermata dal CCNL Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025.



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo n. 15 "Elio Vittorini"
Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale
www.icvittorinimessina.edu.it



Via Comunale SS. Annunziata s.n.c. ♦ c.a.p. 98168 Messina (Italia)
tel. +39 090 356387 ♦ C.F. 97062170838 ♦ meic822001@istruzione.it (peo) ♦ meic822001@pec.istruzione.it (pec)
Codice Meccanografico meic822001 ♦ Codice univoco ufficio UFJSAD ♦ Codice univoco IPA istsc_meic822001

Non sono ammessi ritardi. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Se i ritardi dovessero verificarsi per cause di forza maggiore, l'interessato deve avvisare tempestivamente la scuola, in modo che questa possa provvedere agli obblighi di vigilanza, e provvederà successivamente al recupero.

- Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del piano o a un collega disponibile, che ne assicurerà la sorveglianza temporanea.
- L'insegnante di sostegno deve segnalare tempestivamente in segreteria e al coordinatore di plesso l'assenza dell'alunno seguito, per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.
- La vigilanza sugli alunni con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe che, in caso di necessità, potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.
- E' vietato allontanare momentaneamente dall'aula uno o più alunni a titolo di sanzione disciplinare, poiché l'allontanamento non elimina né riduce la responsabilità del docente in ordine alla vigilanza, e risulta comunque non conforme allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998 e s.m.i.).

COLLABORATORI SCOLASTICI

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dalla DSGA, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo il calendario settimanale e i posti assegnati a ciascuno, in coerenza con l'Allegato A del CCNL 2019-2021 (Declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ATA – settore scuola), confermato dal CCNL 2022-2024:

- apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso;
- sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo n. 15 "Elio Vittorini"
Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale
www.icvittorinimessina.edu.it



Via Comunale SS. Annunziata s.n.c. ♦ c.a.p. 98168 Messina (Italia)
tel. +39 090 356387 ♦ C.F. 97062170838 ♦ meic822001@istruzione.it (peo) ♦ meic822001@pec.istruzione.it (pec)
Codice Meccanografico meic822001 ♦ Codice univoco ufficio UFJSAD ♦ Codice univoco IPA istsc_meic822001

- vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'ingresso nelle proprie aule;
- chiusura dei cancelli e delle porte quindici minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- accoglienza degli alunni ritardatari;
- sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi, per impedire l'accesso a estranei;
- verifica, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane e ai cambi di turno dei docenti, di eventuali ritardi o assenze dei docenti nelle classi;
- in caso di ritardo o assenza di un docente non tempestivamente comunicati, vigilanza sugli alunni con contestuale avviso all'Ufficio di segreteria.

La DSGA, ai fini di cui trattasi, dispone la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio, avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro garantisca il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti.

VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO DELL'ORA

Il cambio del docente nelle classi, al termine dell'ora di lezione, deve avvenire il più rapidamente possibile; per garantire la continuità della vigilanza vanno rispettate le seguenti procedure, in particolare per la Scuola Secondaria di I Grado:

- Il docente privo di impegni nell'ora precedente si porta davanti all'aula prima del suono della campanella, per subentrare al collega.
- Se in classe si trovano due docenti (ad es. quello di sostegno e quello curricolare), il docente di sostegno attende l'insegnante dell'ora successiva, mentre il docente curricolare si reca nella classe della propria lezione successiva.
- Il docente che ha terminato il turno di servizio non lascia gli alunni finché non sia subentrato il collega, o non sia disponibile un collaboratore scolastico in servizio al piano per la sorveglianza.
- Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si reca tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo così al collega in attesa del cambio di recarsi nella propria classe di competenza. I



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo n. 15 "Elio Vittorini"
Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale
www.icvittorinimessina.edu.it



Via Comunale SS. Annunziata s.n.c. ♦ c.a.p. 98168 Messina (Italia)
tel. +39 090 356387 ♦ C.F. 97062170838 ♦ meic822001@istruzione.it (peo) ♦ meic822001@pec.istruzione.it (pec)
Codice Meccanografico meic822001 ♦ Codice univoco ufficio UFJSAD ♦ Codice univoco IPA istsc_meic822001

docenti sono inoltre tenuti a verificare la presenza degli alunni a ogni cambio d'ora, registrando le variazioni e comunicando tempestivamente eventuali anomalie.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza (Circolare Ministeriale n. 105/1975, art. 17, lett. f). I docenti sono pertanto tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo.

Docenti

Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti in servizio, tenuti a far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo per quanto possibile azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei), anche mediante apposite istruzioni e/o accorgimenti.

Collaboratori scolastici

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno collaborano con gli insegnanti nella vigilanza; sorvegliano, oltre al corridoio e ai locali di competenza, anche i servizi igienici, in modo da evitare che si arrechi pregiudizio a persone o cose; non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

RESPONSABILITÀ E TUTELE: SINTESI

Si ricorda, in sintesi, che il personale scolastico può essere chiamato a rispondere, per l'inosservanza degli obblighi di vigilanza, sotto tre distinti profili: civile (artt. 2047 e 2048 c.c., di natura contrattuale nei confronti dell'alunno e dell'Istituto), amministrativo-contabile per danno erariale (nei soli casi di dolo o colpa grave, dinanzi alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 61 L. 312/1980 e dell'art. 574 D.Lgs. 297/94) ed eventualmente penale (ad esempio per violazione delle norme antinfortunistiche). L'osservanza puntuale delle presenti disposizioni organizzative, oltre a tutelare l'incolumità degli alunni, costituisce per il personale un elemento di prova della diligenza prestata nell'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il personale tutto è invitato ad attenersi scrupolosamente alle presenti disposizioni, a tutela degli alunni e nel proprio stesso interesse.



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Istituto Comprensivo n. 15 "Elio Vittorini"
Scuola Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale
www.icvittorinimessina.edu.it



Via Comunale SS. Annunziata s.n.c. ♦ c.a.p. 98168 Messina (Italia)
tel. +39 090 356387 ♦ C.F. 97062170838 ♦ meic822001@istruzione.it (peo) ♦ meic822001@pec.istruzione.it (pec)
Codice Meccanografico meic822001 ♦ Codice univoco ufficio UFJSAD ♦ Codice univoco IPA istsc_meic822001

Messina, 08/09/2026

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giovanni Maisano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /1993